

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione notificato in data 28.06.2002 i sigg.ri OMISSIS citavano in giudizio il Comune di Cattolica e il Condominio OMISSIS davanti al Tribunale di Rimini per vedersi accertare e dichiarare che l'area di proprietà del Condominio OMISSIS in Cattolica è assoggettata a servitù di pubblico passaggio pedonale e veicolare per dicatio ad patriam ovvero per avere ricevuto tale destinazione da oltre venti anni ininterrottamente, continuativamente, pacificamente, pubblicamente, con ogni consequenziale effetto, nonché per vedersi accertare il loro diritto a sostituire, a propria cura e spese, il muretto di recinzione che delimita il confine fra la loro proprietà e quella del Condominio OMISSIS assoggettata a pubblico transito, con altra recinzione apribile per consentire agli attori stessi l'accesso pedonale e carrabile alla loro proprietà;

- che con Delibera G.M. n. 138 del 16.10.2002 il Comune di Cattolica stabiliva di costituirsi in giudizio, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi del Foro di Rimini a patrocinare l'Amministrazione nella predetta causa;

- che con sentenza n. 179/2008 del 11.02.2008 il Tribunale di Rimini ha così statuito: "1) rigetta la domanda; 2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del condominio convenuto in Euro 3.880,91 di cui Euro 1.600,00 per diritti, Euro 2.100,00 per onorari ed Euro 180,91 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 14 L.P. nella misura di legge e verso il Comune di Cattolica in complessivi Euro 2.210,75 di cui Euro 1.000,00 per diritti, Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 10,75 per spese vive, oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 14 L.P. nella misura di legge; 3) pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.";

- che con atto notificato presso la civica residenza il 22.04.08 presso il domicilio eletto i sigg.ri OMISSIS hanno citato il Comune di Cattolica a comparire avanti alla Corte di Appello di Bologna per l'udienza del 21.07.2008 al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta:

- 1) ad integrale riforma della impugnata sentenza n. 179/08 del Tribunale di Rimini;
- 2) previa ricognizione incidentale dell'esatto confine tra la proprietà degli attori e quella del convenuto Condominio, con accertamento e statuizione che detto confine coincide con il muretto di recinzione;
- 3) nel contraddittorio di entrambi i convenuti, accertare e dichiarare che l'area di proprietà del Condominio OMISSIS in Cattolica, delimitata da: OMISSIS è assoggettata a servitù di pubblico passaggio pedonale e veicolare per dicatio ad patriam ovvero per avere ricevuto tale destinazione da oltre venti anni ininterrottamente, continuativamente, pacificamente, pubblicamente;
- 4) per l'effetto dichiarare la predetta servitù costituita ed acquisita per usucapione ultraventennale; 5) sempre per l'effetto, ordinare al Conservatore dei registri Immobiliari di Rimini la trascrizione della emananda sentenza, con esonero da responsabilità;
- 6) ancora per l'effetto, ordinare al Dirigente dell'Ufficio del Territorio di Rimini le conseguenti volture e/o annotazioni catastali;

- 7) accertare il diritto degli attori, dichiararne la esistenza ed autorizzare gli attori medesimi, in solido tra loro, a sostituire a propria cura e spese, il muretto di recinzione che delimita il confine fra la loro proprietà e quella del Condominio OMISSIS assoggettata a pubblico transito, con altra recinzione apribile per consentire agli attori stessi l'accesso pedonale e carrabile alla loro proprietà dalla Via Volta;
- 8) condannare il Condominio OMISSIS alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- 9) dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra gli attori appellanti ed il Comune di Cattolica, quanto al primo grado di giudizio;
- 10) in caso di resistenza del Comune di Cattolica nel presente grado, condannare il Comune di Cattolica alla integrale rifusione delle spese di lite in relazione al grado di appello";

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di tutelare gli interessi di questa Amministrazione nella vicenda in oggetto e difenderne il legittimo operato;

Considerato che la sentenza di 1 grado deve ancora essere ottemperata dagli attori soccombenti per quanto attiene alla condanna alle spese di lite;

- che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi e unanimi

D E L I B E R A

- 1) di costituirsi nel giudizio di appello indicato in oggetto;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare sostituti d'udienza;

3) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, di porre in essere tutti gli atti, stragiudiziali e giudiziali, necessari alla riscossione del credito vantato dal Comune nei confronti delle parti soccombenti nel giudizio di primo grado;

4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

5) di riservare a separato atto del competente Dirigente il necessario impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
